

SODALIZIO DI SAN MARTINO

PERUGIA

Statuto

CAPO I

PRINCIPI E NORME GENERALI

ART. 1 **(Origini)**

- 1) - Il Sodalizio di San Martino in Perugia fu istituito nell'anno 1574 per assistere i poveri infermi e vergognosi della città, mediante raccolta di elemosine.
- 2) - Gradualmente, nei secoli XVI e XVII, alle elemosine si vennero a sostituire le rendite dei patrimoni lasciati all'istituto in eredità dai vari benefattori.
- 3) - Con breve del 12 Marzo 1777 il pontefice Pio VI donò al sodalizio il Tempio di Sant'Ercolano con l'annesso fabbricato già appartenente alla congregazione dei PP. Barnabiti, trasferitisi nel convento della Chiesa del Gesù.
- 4) - Con decreti del 20 Agosto 1864, 25 Novembre 1869, 3 Marzo 1895, 26 Novembre 1931, e da ultimo con D.P.C.M. 20 Dicembre 1978 (G.U. nr. 360/78), venne conferito al Sodalizio di San Martino il diritto di continuare ad amministrarsi in conformità agli antichi suoi statuti ed alle tavole di fondazione.

ART. 2 **(Natura Giuridica)**

- 1) - La "Fondazione Sodalizio di San Martino", di seguito denominata "Sodalizio", è persona giuridica di diritto privato disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del codice civile. Il suo patrimonio è elencato nell'atto di costituzione della Fondazione stessa.
- 2) - Per le finalità proprie istituzionali del Sodalizio ogni confratello è chiamato a contribuire alle spese con una volontaria oblazione annua.
- 3) - Nella relazione morale sulla gestione che accompagna il bilancio di esercizio, il consiglio di amministrazione provvede ad indicare l'ammontare nonché la destinazione, ai fini istituzionali, delle oblazioni ricevute.

ART.3 **(Finalità)**

- 1) - Il Sodalizio, nel rispetto dei principi di democrazia, libertà, tolleranza, solidarietà ed uguaglianza, espressi dalla Costituzione, concorre allo sviluppo ed alla sicurezza sociale della comunità.
- 2) - Il Sodalizio, a tutela delle fasce più svantaggiate della comunità, ispira la sua azione alle finalità contenute nelle tavole di fondazione e promuove la qualificazione dei servizi secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità per l'esercizio della propria attività in particolare diretta:

- a) - alla gestione della Residenza per persone anziane, secondo la disciplina dello speciale regolamento i cui termini e modalità escludono ogni finalità di lucro;
- b) - ad adempiere ogni altro peso derivante da onere testamentario o contrattuale, nonché:
- 1) - a provvedere alla manutenzione, all'officiatura ed esercizio del culto del Tempio di Sant'Ercolano e all'adempimento dei pii legati fatti al Sodalizio e ad accogliere le richieste di officatura e pratica dei culti religiosi per gli ospiti della residenza comunitaria;
 - 2) - ad erogare sussidi ordinari e straordinari in denaro a persone che versino in comprovato stato di bisogno;
 - 3) - a promuovere e sostenere le attività di volontariato;
- 3) per le sopra indicate finalità, il Sodalizio persegue la collaborazione con tutti gli enti pubblici e le associazioni pubbliche e private.

ART. 4
(Sede – Stemma)

- 1) - Il Sodalizio ha la sua sede in Perugia, Via Pontani n. 15.
- 2) - In casi particolari, l'assemblea generale, il consiglio di amministrazione e gli altri organi elettivi, possono riunirsi in sedi diverse.
- 3) - Il Sodalizio ha come suo segno distintivo lo stemma riconosciuto nelle forme di legge ed iscritto nel libro araldico degli enti morali.

ART. 5
(Riferimenti normativi per l'attività gestionale)

- 1) - Nell'esercizio dell'attività di gestione debbono essere osservate le norme delle leggi e dei regolamenti riferite alla natura giuridica del Sodalizio.
- 2) - Alle predette disposizioni normative deve essere fatto riferimento ogni qualvolta nel presente statuto si usa la generica dizione "prevista dalla legge o secondo la legge".

CAPO II
STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE

ART. 6
(Organismi)

- 1) - Il Sodalizio, come dagli antichi statuti, è costituito da quattrocento cittadini che compongono l'assemblea generale. Essi, richiamandosi agli originali principi di solidarietà e fratellanza, assumono, conservandola, la tradizionale denominazione di "confratelli".

- 2) - Può far parte del Sodalizio ogni cittadino di qualsivoglia classe e condizione, senza distinzione di sesso, che sia maggiore di età, sia nato a Perugia e/o quivi residente o in comune confinante da almeno dieci anni, sia iscritto nelle liste elettorali e non sia dipendente del Sodalizio.
- 3) - I residenti nei comuni confinanti non possono costituire più del 10% di tutti i confratelli.

ART. 7

(Commissione dei confratelli elettori)

- 1) - L'ammissione dei confratelli è fatta da una commissione composta dal consiglio di amministrazione e da venticinque componenti dell'assemblea generale, estratti a sorte ogni anno nella sessione ordinaria di dicembre, fino all'esaurimento dell'urna che contiene i nomi di tutti i confratelli in precedenza non estratti.
- 2) - I nomi dei confratelli, membri del consiglio di amministrazione, non vengono riposti nell'urna.

ART. 8

(Funzionamento della commissione)

- 1) - La commissione di cui al precedente art. 7 deve riunirsi, laddove necessario, per procedere alla surrogazione dei confratelli che non facciano più parte del Sodalizio.
- 2) - In prima convocazione, le adunanze e le deliberazioni della commissione sono valide se, oltre al consiglio di amministrazione, intervengono almeno 13 dei confratelli elettori che ne fanno parte ed in seconda convocazione, da tenersi nello stesso giorno della prima con un intervallo di almeno un'ora, qualunque sia il numero degli intervenuti oltre, si intende, il consiglio di amministrazione.
- 3) - Le votazioni sono fatte per scrutinio segreto ed assiste alla seduta il direttore amministrativo per la redazione del verbale.

ART. 9

(Ammissione dei confratelli)

- 1) - I candidati sono presentati da almeno un confratello componente del Sodalizio e sottoposti a scrutinio nell'ordine in cui sono state presentate le proposte.
- 2) - L'ammissione dei candidati avviene a maggioranza dei due terzi dei votanti.
- 3) - Il candidato ammesso deve presentare la documentazione di cui al regolamento e quindi esplicitare la propria accettazione dinanzi all'assemblea generale.

ART. 10

(Dimissioni e decadenza dei confratelli)

- 1) - Cessano di appartenere al Sodalizio i confratelli che si dimettono.
- 2) - Decadono coloro che:

- a) - perdono la residenza di cui all'art. 6, esclusi i nati a Perugia;
 - b) - perdono la cittadinanza italiana;
 - c) - perdono il godimento dei diritti civili;
 - d) - vengono cancellati dalle liste elettorali;
 - e) - vengono assunti alle dipendenze del Sodalizio;
 - f) - riportano condanna per delitto doloso a pena pari o superiore ad anni due;
 - g) - a giudizio dell'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, non abbiano più i requisiti morali per appartenere al Sodalizio.
- 3) - La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione con provvedimento immediatamente esecutivo.
- 4) - Il confratello dichiarato decaduto potrà appellarsi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, alla commissione di cui al precedente art. 7, escluso il caso di cui alla lett. g).

CAPO III ORGANI ISTITUZIONALI

ART. 11 (Organi - Gratuità delle cariche)

- 1) - Gli organi del Sodalizio sono l'assemblea generale, il consiglio d'amministrazione, il presidente, il collegio dei visitatori dei beni e il collegio dei revisori dei conti.
- 2) - L'assemblea generale è l'organo collegiale di indirizzo generale e di controllo.
- 3) - Il consiglio di amministrazione è l'organo collegiale esecutivo e di gestione.
- 4) - Il presidente è il capo dell'amministrazione ed il legale rappresentante del Sodalizio.
- 5) - Il collegio dei visitatori dei beni è l'organo collegiale deputato alla vigilanza dei beni patrimoniali del Sodalizio.
- 6) - Il collegio dei revisori dei conti è l'organo collegiale deputato alla vigilanza della regolarità contabile e finanziaria della gestione del Sodalizio.
- 7) - Nel Sodalizio tutte le cariche sono elettive e gratuite. Sono eleggibili tutti i confratelli, purché non ricorrano motivi di incompatibilità previsti dalla legge e dalle norme dello statuto.

8) I componenti degli organi di cui ai precedenti commi non acquisiscono diritti sul patrimonio del Sodalizio, né sulle rendite dello stesso.

ART. 12
(Assemblea generale)

- 1) - L'assemblea generale è costituita dalla riunione dei confratelli.
- 2) - L'assemblea generale è presieduta dal presidente.

ART. 13
(Convocazione dell'assemblea generale)

- 1) - L'assemblea generale è convocata dal presidente, che stabilisce l'ordine del giorno d'intesa con il consiglio di amministrazione. Nell'ordine del giorno il presidente deve inserire quegli argomenti la cui iscrizione è stata richiesta per iscritto da almeno trenta confratelli.
- 2) - L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, deve essere comunicato ai confratelli al loro domicilio con mezzi ordinari postali o con mezzi telematici, almeno 10 giorni prima dell'adunanza.
- 3) - In caso di urgenza, la convocazione può avere luogo con le modalità di cui al comma 2° con preavviso di almeno 24 ore.
- 4) - L'avviso di convocazione può indicare anche il giorno e l'ora per la seconda convocazione che dovrà comunque effettuarsi in giorno diverso da quello fissato per la prima convocazione.
- 5) - I documenti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati nell'ufficio di segreteria 24 ore prima dell'adunanza a disposizione dei confratelli, salvo quelli concernenti modifiche statutarie, il bilancio economico di previsione ed il bilancio di esercizio che dovranno essere depositati dieci giorni prima delle adunanze.

ART. 14
(Sessioni dell'assemblea generale)

- 1) - L'assemblea generale si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.
- 2) - Le sessioni ordinarie devono svolgersi entro il mese di aprile ed il mese di dicembre di ogni anno.
- 3) - La sessione ordinaria di aprile deve contenere nell'ordine del giorno, tra l'altro, i seguenti argomenti:
 - a) - approvazione del bilancio di esercizio dell'anno precedente, corredato della relazione morale sulla gestione;
 - b) - determinazioni in ordine alle risultanze della gestione dell'anno precedente;
 - c) - presa atto dell'accettazione della nomina dei nuovi confratelli;
 - d) - surrogazione di confratelli cessati, per qualunque motivo, dall'ufficio degli organi del Sodalizio.

- 4) - La sessione ordinaria di dicembre deve contenere nell'ordine del giorno, tra l'altro, i seguenti argomenti:
 - a) -approvazione del bilancio economico di previsione, corredato della relazione programmatica;
 - b) -estrazione dei nominativi dei confratelli elettori;
 - c) -presa atto dell'accettazione della nomina dei nuovi confratelli;
 - d) -elezione degli organi per termine del mandato;
 - e) -surrogazione di confratelli cessati, per qualunque motivo, dall'ufficio degli organi del Sodalizio.
- 5) - Le sessioni straordinarie hanno luogo:
 - a) -per l'elezione del consiglio di amministrazione decaduto ai sensi dell'art. 21 - 4 comma dello statuto;
 - b) -per la surrogazione di confratelli cessati, per qualunque motivo, dall'ufficio degli organi del Sodalizio;
 - c) -per deliberazione del consiglio di amministrazione che fissa altresì il giorno della seduta;
 - d) -su richiesta scritta di almeno cinquanta confratelli con l'indicazione dell'argomento da trattare;
 - e) -su iniziativa delle autorità di controllo nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.
- 6) - L'assemblea generale, riunita in sessione ordinaria o straordinaria, deve occuparsi solo degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, la cui trattazione potrà essere invertita su proposta del presidente.
- 7) – Gli argomenti non iscritti all'ordine del giorno possono essere proposti all'assemblea generale che, dopo favorevole considerazione, ne determina l'esame in altra adunanza.

ART. 15
(Validità delle sedute)

- 1) - Per la validità delle sedute dell'assemblea generale è necessaria in prima convocazione la presenza del consiglio di amministrazione e di almeno la metà dei confratelli. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno quattro membri del consiglio di amministrazione e di un numero di confratelli maggiore di quello dei componenti il consiglio di amministrazione.
- 2) - Non concorrono a determinare la validità delle sedute:
 - a) -i confratelli tenuti ad astenersi ai sensi di legge;
 - b) -coloro che escono dalla sala prima della votazione.

ART. 16
(Competenze dell'assemblea generale)

- 1) - L'assemblea generale, oltre ai compiti specificatamente previsti ai precedenti artt. 11 e 14, provvede:
 - a) -ad approvare lo statuto e gli atti di modifica o di integrazione dello stesso;
 - b) -ad approvare ogni altro atto che il consiglio di amministrazione ritiene di sottoporre al suo esame.

ART. 17

(Funzionamento e votazioni dell'assemblea generale)

- 1) - Ogni proposta di deliberazione deve essere corredata dall'avviso espresso sull'argomento dal consiglio di amministrazione; avviso che assume in tal modo la natura di parere obbligatorio.
- 2) - Nessuna deliberazione è validamente assunta se non viene adottata in una seduta valida e se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata. A parità di voti la proposta si intende respinta.
- 3) - Le votazioni sono di norma palesi, tranne i casi in cui la legge prescrive la votazione segreta.
- 4) - Nelle votazioni palesi, il numero dei votanti si determina sottraendo, dal numero dei confratelli presenti, il numero degli astenuti.
- 5) - Nelle votazioni segrete, le schede bianche, quelle illeggibili o nulle concorrono alla formazione del numero dei votanti.
- 6) - E' facoltà dei confratelli di non partecipare a singole votazioni, dichiarandolo espressamente prima dell'inizio delle operazioni di voto. Gli stessi confratelli concorrono, comunque, alla formazione del numero legale ai fini della validità della seduta, ma non si contano nel numero dei votanti.

ART. 18

(Verbalizzazione dei lavori dell'assemblea generale)

- 1) - Il direttore amministrativo partecipa in qualità di segretario alla riunione dell'assemblea generale ed è responsabile della redazione del verbale, che sottoscrive insieme al presidente.
- 2) - Il processo verbale indica, per ogni argomento, i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
- 3) - Ogni confratello ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi che ne sono alla base.
- 4) - Il processo verbale può darsi per letto e, quindi, implicitamente approvato nella seduta successiva.

CAPO IV ELEZIONE DEGLI ORGANI

ART. 19

(Elezione degli organi)

- 1) - L'assemblea generale nella sessione ordinaria di dicembre elegge il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei visitatori dei beni e il collegio dei revisori dei conti.

- 2) - L'elezione ha luogo a scrutinio segreto con distinte votazioni a maggioranza assoluta dei votanti.
- 3) - Se dopo due votazioni consecutive nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta dei votanti, l'assemblea procede, nella stessa seduta, al ballottaggio tra quelli che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero dei voti. Il ballottaggio per la carica di presidente avviene tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, mentre quello per la carica di componente degli altri organi tra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti in un numero pari al doppio dei componenti da eleggere.
- 4) - L'assemblea generale, nelle sessioni ordinarie o in sessioni straordinarie, procede, secondo le modalità indicate nel presente articolo, alla surrogazione dei confratelli che per qualunque motivo sono cessati dalla carica.
- 5) - I confratelli eletti in surrogazione decadono dalla carica allo scadere del mandato di coloro ai quali succedono.
- 6) - Prima delle operazioni di voto, il presidente insedia il collegio che deve provvedere allo scrutinio delle schede costituito da tre confratelli presenti all'adunanza.
- 7) - Il presidente proclama l'esito dello scrutinio all'atto del quale gli organi assumono l'ufficio.

CAPO V

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 20 **(Composizione e presidenza)**

- 1) - Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente che lo presiede e da otto consiglieri.
- 2) - In caso di assenza o impedimento del presidente, presiede il consiglio di amministrazione il vice presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il consigliere più anziano di età.

ART. 21 **(Durata in carica)**

- 1) - Il presidente ed i componenti il consiglio di amministrazione durano in carica per un triennio.
- 2) - Il presidente ed i componenti il consiglio di amministrazione possono essere rieletti per un altro triennio, scaduto il quale non sono rieleggibili se non dopo un anno dalla scadenza.
- 3) - Il presidente ed i componenti il consiglio di amministrazione rimangono in carica fino all'insediamento del nuovo presidente e del nuovo consiglio di amministrazione.
- 4) - Le dimissioni di oltre la metà dei consiglieri comporta la decadenza del consiglio di amministrazione con effetto dalla elezione del nuovo consiglio.
- 5) - Il voto contrario dell'assemblea generale su una proposta del consiglio di amministrazione non comporta le dimissioni dello stesso.
- 6) - La legge prevede le cause di incompatibilità a ricoprire la carica di presidente e di consigliere nonché le cause di cessazione.

ART. 22
(Organizzazione)

- 1) - L'attività del consiglio di amministrazione è collegiale.
- 2) - Il consiglio di amministrazione, nella sua prima seduta, provvede a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta:
 - a nominare un consigliere vice presidente;
 - ad assegnare a ciascun consigliere l'incarico di presiedere ad un servizio del Sodalizio.

ART. 23
(Attribuzioni)

- 1) - Il consiglio di amministrazione è l'organo esecutivo del Sodalizio, attua gli indirizzi generali dati dall'assemblea generale e compie tutti gli atti di gestione, ad eccezione di quelli riservati alla stessa assemblea generale.
- 2) - Il consiglio di amministrazione provvede alla definizione e agli adattamenti dell'assetto funzionale e strutturale delle attività economico-produttive.
- 3) - Il consiglio di amministrazione svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dell'assemblea generale.
- 4) - L'attività propositiva si realizza mediante l'adozione di proposte di deliberazioni nelle materie riservate all'assemblea generale.
- 5) - L'attività di impulso consiste nella formulazione tempestiva all'assemblea generale di proposte relative all'assunzione di atti di rilevante importanza sotto il profilo gestionale del Sodalizio.
- 6) - Il consiglio di amministrazione può istituire commissioni incaricate di esperire indagini conoscitive e, in generale, di esaminare argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Sodalizio.
- 7) - Il consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea generale, in occasione dell'esame del bilancio di esercizio e del bilancio economico di previsione, con puntuali comunicazioni del presidente, sull'attività complessiva svolta.

ART. 24
(Adunanze e deliberazioni)

- 1) - Il consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal presidente.
- 2) - Gli inviti contenenti l'ordine del giorno sono firmati dal presidente e spediti per posta ordinaria o in via telematica ai consiglieri tre giorni prima della adunanza e almeno 24 ore prima in caso di convocazione d'urgenza.

- 3) - Il consiglio di amministrazione delibera con l'intervento di almeno quattro consiglieri oltre il presidente e a maggioranza assoluta dei votanti.
- 4) - A parità di voti, la proposta s'intende respinta.
- 5) - I consiglieri che si astengono concorrono alla formazione del numero legale per la validità della seduta, ma non si contano nel numero dei votanti.

ART. 25
(Verbalizzazione)

- 1) - Il direttore amministrativo partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione ed è responsabile della redazione del verbale che sottoscrive insieme al presidente ed ai consiglieri presenti.
- 2) - Il processo verbale indica i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
- 3) - Ogni componente il consiglio di amministrazione ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi che ne sono alla base.
- 4) - Il processo verbale viene letto ed approvato nell'adunanza successiva ed, in quella sede, ogni componente il consiglio di amministrazione può richiedere l'inserimento di precisazioni o rettifiche.

CAPO VI
IL PRESIDENTE

ART. 26
(Attribuzioni)

- 1) - Il presidente è il legale rappresentante del Sodalizio e nella sua qualità di capo dell'amministrazione:
 - a) -convoca e presiede l'assemblea generale;
 - b) -convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
 - c) -stabilisce gli argomenti da trattare nelle adunanze dell'assemblea generale, secondo quanto previsto al precedente art. 14 e nelle sedute del consiglio di amministrazione;
 - d) -coordina l'attività dei consiglieri per l'unità d'indirizzo finalizzato al conseguimento degli scopi del Sodalizio;
 - e) -sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila sulla esecuzione degli atti e sull'espletamento delle funzioni del Sodalizio;
 - f) -stipula i contratti deliberati dall'assemblea generale e dal consiglio di amministrazione;
 - g) -sospende, nei casi di urgenza, i dipendenti, riferendone al consiglio di amministrazione nella prima seduta per le determinazioni di competenza;
 - h) -rappresenta il Sodalizio in giudizio sia come attore che come convenuto, promuove davanti alla autorità giudiziaria, salvo a riferirne al consiglio di amministrazione nella prima seduta, i procedimenti cautelari e le azioni possessorie;
 - i) firma gli atti di rilevanza esterna;
 - j) in caso di urgenza, svolge i compiti riservati al consiglio di amministrazione, salva ratifica dei singoli atti da parte del consiglio stesso nella seduta immediatamente successiva.

2) - In caso di assenza o di impedimento, le funzioni sono esercitate dal vice presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età.

CAPO VII COLLEGIO DEI VISITATORI DEI BENI

ART. 27 (Composizione, organizzazione, durata in carica)

- 1) - Il collegio dei visitatori dei beni è composto da tre confratelli esperti nei settori che caratterizzano le attività del Sodalizio.
- 2) - L'attività dell'organo è collegiale, ma ogni componente può disimpegnare la funzione in modo autonomo, salvo riferire della sua attività al collegio.
- 3) - Nella prima seduta il collegio elegge nel suo seno il presidente.
- 4) - Ogni componente per la peculiare competenza professionale è preposto alla vigilanza di uno o più settori omogenei di attività.
- 5) - Il direttore amministrativo o un suo delegato partecipa alle sedute del collegio per la redazione del verbale che sottoscrive insieme al presidente ed ai componenti presenti.
- 6) - Il verbale della seduta del collegio deve essere trasmesso al presidente del Sodalizio per gli eventuali provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione.
- 7) - Il collegio dura in carica per un triennio e ad esso sono applicabili le norme di cui al precedente art. 21.

ART. 28 (Attribuzioni)

- 1) - Spetta al collegio la vigilanza sui beni patrimoniali del Sodalizio.
- 2) - Svolge attività propositiva nei confronti del consiglio di amministrazione finalizzata alla migliore utilizzazione dei beni patrimoniali, per i fini sociali istituzionali del Sodalizio.
- 3) - Accerta lo stato dei beni patrimoniali e la regolarità di interventi disposti per il loro miglioramento o potenziamento.
- 4) - Partecipa, su invito del presidente e senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.

- 5) - Il collegio, ove riscontri carenze o irregolarità nella gestione del patrimonio o rilevi l'opportunità di una sua più proficua utilizzazione, riferisce senza ritardo al presidente del Sodalizio per le conseguenti determinazioni del consiglio di amministrazione.
- 6) - Relaziona annualmente al consiglio di amministrazione sullo stato dei beni patrimoniali.

CAPO VIII COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 29 (Composizione, organizzazione, durata in carica)

- 1) - Il collegio è composto da tre confratelli esperti nel settore contabile ed economico finanziario.
- 2) - L'attività dell'organo è collegiale, ma ogni componente può disimpegnare autonomamente la funzione salvo riferire il suo operato al collegio.
- 3) - Nella prima seduta il collegio elegge nel suo seno il presidente.
- 4) - Il direttore amministrativo o un suo delegato partecipa alle sedute del collegio per la redazione del verbale che sottoscrive insieme al presidente ed ai componenti presenti.
- 5) - Il verbale della seduta del collegio viene trasmesso al presidente del Sodalizio per gli eventuali provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione.
- 6) - Il collegio dura in carica per un triennio e ad esso sono applicabili le norme di cui al precedente art. 21.

ART. 30 (Attribuzioni)

- 1) - Il collegio:
 - a) - vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione;
 - b) - controlla la regolarità degli adempimenti fiscali e tributari nonché l'esatta tenuta dei registri e dei documenti contabili prescritti dalla legge per la gestione delle attività economiche del Sodalizio;
 - c) - predisporre apposita relazione sia sul bilancio economico di previsione, onde attestare la rispondenza del documento alle esigenze istituzionali del Sodalizio, che sul bilancio di esercizio al fine di attestare la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
- 2) - Nelle relazioni che dovranno accompagnare gli atti propositivi del consiglio di amministrazione, il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità dei vari servizi.
- 3) - I componenti del collegio hanno il diritto di accesso agli atti e documenti del Sodalizio e partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione.

- 4) - Il collegio, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dei servizi, riferisce senza ritardo al presidente del Sodalizio per le conseguenti determinazioni del consiglio di amministrazione.

CAPO IX DIREZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 31 (Funzioni del direttore amministrativo)

- 1) - Il direttore amministrativo partecipa alle sedute dell'assemblea generale, del consiglio di amministrazione e degli organi elettivi; è responsabile della redazione dei relativi verbali e li sottoscrive insieme al presidente. Il direttore amministrativo, per l'esercizio delle proprie funzioni, s'avvale delle strutture, dei servizi e del personale del Sodalizio.
- 2) - Il direttore amministrativo in particolare:
- a) -sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei settori e ne coordina l'attività al fine della migliore ed efficiente funzionalità dell'intera struttura operativa;
 - b) -è responsabile dell'istruttoria delle delibere, ne attesta la compiutezza;
 - c) -vigila sugli uffici e sui servizi competenti per l'attuazione dei provvedimenti e delle procedure esecutive delle delibere;
 - d) -svolge tutte le altre funzioni conferitegli dalla legge e dai regolamenti;
 - e) - esprime parere motivato su qualsiasi modifica dell'organizzazione degli uffici e dei servizi.
- 3) - Nell'esercizio delle sue funzioni, il direttore amministrativo dipende funzionalmente dal presidente ed opera nell'ambito delle sue direttive e di quelle del consiglio amministrazione.
- 4) - In caso di assenza o impedimento del direttore amministrativo, le funzioni sono disimpegnate dal responsabile dell'ufficio di ragioneria.

CAPO X PATRIMONIO E CONTABILITÀ

ART. 32 (Patrimonio)

- 1) - Il patrimonio del Sodalizio è finalizzato al perseguimento degli scopi statutari in conformità alle disposizioni del regolamento. Il patrimonio iniziale è indicato nell'atto di costituzione.
- 2) – Il fabbricato sito in via Pontani n. 15, destinato all'assistenza agli anziani, nonché la chiesa di S. Ercolano posta in Perugia sono vincolati ai sensi dell'art. 20 della L.R. 28/11/2014, n. 25.
- 3) – Il patrimonio del Sodalizio è costituito dal fondo di dotazione iniziale e dai fondi e dalle riserve che lo incrementano. Il patrimonio si incrementa mediante:

- a) beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo al Sodalizio;
 - b) elargizioni effettuate da enti o da privati;
 - c) riserve o accantonamenti facoltativi deliberati dall'assemblea generale secondo il rispetto dell'integrità del patrimonio del Sodalizio;
- 4) - La gestione del patrimonio deve attenersi a criteri prudenziali di rischio in modo da conservarne il valore ed ottenerne una economicità adeguata.
- 5) - E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve durante la vita del Sodalizio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 6) - Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito di possibili riduzioni del patrimonio per perdite, per il potenziamento delle attività del Sodalizio o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

ART. 33 **(Attività finanziaria)**

- 1) L'ordinamento finanziario e contabile del Sodalizio è disciplinato dalla legge.
- 2) Il Sodalizio persegue le sue finalità con tutti i mezzi finanziari derivanti dall'amministrazione del suo patrimonio, dai proventi dei servizi e con ogni altro provento elargito da privati, associazioni ed enti sotto forma di contributi, legati o donazioni.
- 3) Il Sodalizio persegue come fine istituzionale primario l'assistenza alle persone anziane con la gestione della residenza comunitaria. A tal fine sono utilizzate le rendite di gestione delle attività economiche produttive.
- 4) Il Sodalizio, per le finalità indicate al precedente articolo 2) e considerate le modalità di utilizzazione del proprio patrimonio, la cui gestione diretta o indiretta è funzionale al richiamato scopo istituzionale primario, è ascrivibile, ai fini fiscali e tributari, alla categoria degli enti non commerciali giusta l'art. 73, 1° comma, Lett. C, del T.U.I.R. del 22/12/1986, nr. 917, e s.m.i.

ART. 34 **(Libri e scritture contabili)**

- 1) – Il Sodalizio tiene:
 - a) – il libro dei confratelli;
 - b) – il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea generale;
 - c) – il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
 - d) – il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei Visitatori dei beni;
 - e) – il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei revisori dei conti;

- 2) – I libri di cui al comma 1 sono tenuti a cura del direttore amministrativo.
- 3) - Il Sodalizio tiene inoltre i libri, le scritture e ogni altro registro comunque obbligatorio ai fini di legge.

ART. 35

(Bilancio economico di previsione e bilancio di esercizio)

- 1) - L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di dicembre di ciascun anno l'assemblea approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo e, entro il 30 aprile successivo, il bilancio di esercizio.
- 2) - Il bilancio economico di previsione, quale strumento di programmazione ed orientamento della gestione, deve essere corredato dalla relazione programmatica del consiglio di amministrazione e dalla relazione tecnica dei revisori dei conti.
- 3) - Nella redazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Il bilancio di esercizio deve essere corredato dalla relazione morale sulla gestione del consiglio di amministrazione e dalla relazione tecnica del collegio dei revisori dei conti.
- 4) - Il bilancio di esercizio deve essere depositato nei termini di legge, unitamente a copia della deliberazione di approvazione.
- 5) - Gli organi della Sodalizio, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni economici.

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 36

(Durata)

- 1) - Il Sodalizio ha durata illimitata.
- 2) - Le cause di scioglimento sono regolate dalla legge.

ART. 37

(Regolamenti)

- 3) - Il consiglio di amministrazione delibera i regolamenti necessari a disciplinare l'attività degli organi e quella contabile-finanziaria dei servizi del Sodalizio secondo i principi e le disposizioni stabiliti dallo statuto e dalla legge.

ART. 38
(Statuto)

- 1) - L'approvazione dello statuto, le modificazioni soppressive, aggiuntive, sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello stesso sono deliberate dall'assemblea generale con l'intervento del numero dei confratelli indicati al precedente articolo 15 a votazione palese e con la maggioranza dei due terzi dei votanti.
- 2) - La deliberazione di approvazione del nuovo statuto comporta l'abrogazione di quello precedente.

ART. 39
(Norma transitoria)

- 1) - I componenti degli organi di cui agli artt. 20, 26, 27 e 29 dello statuto, che sono in carica alla data di pubblicazione del Bollettino Ufficiale Regionale, che recepisce la trasformazione del Sodalizio di San Martino in Fondazione Sodalizio di San Martino, mantengono le cariche rivestite per il triennio, di cui agli artt. 21 comma 1, 27 comma 7 e 29 comma 6, decorrente dal dicembre dell'anno in cui è avvenuta la trasformazione sociale.

ART. 40
(Entrata in vigore)

- 1) Lo statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale della sua approvazione da parte della Regione dell'Umbria, ai sensi dell'art 4 comma 5 della L.R. 28 novembre 2014 n. 25.